

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

**Articolo 1**

1.1 È costituita una società per azioni denominata: “**ZEPHYRO S.p.A.**”.

**Articolo 2**

2.1 La Società ha sede legale in Milano.

**Articolo 3**

3.1 La durata della Società è fissata sino al 30 aprile 2075.

**TITOLO II**  
**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 4**

4.1 La Società – avente ad oggetto, nel primo periodo della sua esistenza, la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese ovvero di potenziali forme di aggregazione della Società stessa – mediante, tra l'altro, fusione – con altre imprese, esclusa ogni consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti – esercita, in esito alla fusione per incorporazione approvata dall'assemblea straordinaria del 8 ottobre 2015 (l'“**Operazione Rilevante**”), le seguenti attività:

- (i) la progettazione, fornitura, installazione, posa in opera, trasformazione, manutenzione, conduzione e gestione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, cogenerazione e delle relative apparecchiature, di centrali termiche, di reti di teleriscaldamento e telecondizionamento, di impianti idrosanitari e di potabilizzazione, depurazione, distribuzione delle acque e delle relative apparecchiature, di impianti elettrici, elettronici, telematici, telefonici, radiofonici, televisivi e delle relative apparecchiature, di impianti elevatori e per il trasporto di persone e di cose, di impianti di protezione antincendio, isolamento termico ed acustico, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas, di impianti e apparecchiature biomedicali, di impianti tecnologici in genere;
- (ii) l'esecuzione di opere edili per manutenzione e realizzazione di manufatti per uso civile, industriale e terziario;
- (iii) la prestazione, nell'ambito di un'unica soluzione contrattuale, di servizi generali e amministrativi, tecnologici e gestionali integrati per strutture edili ed industriali e per le attività in esse svolte e dei servizi comunque connessi (cosiddetto *facility management*);
- (iv) la realizzazione e commercializzazione di supporti ed iniziative di promozione e sviluppo di tecnologie e processi formativi aventi lo scopo di incrementare la competitività, la crescita e l'innovazione di imprese, enti e associazioni agendo, a tal fine, nell'ambito della gestione delle risorse energetiche e dei servizi di pubblica utilità secondo criteri di economicità, flessibilità, affidabilità e razionalità;
- (v) l'elaborazione di proposte concrete ed attuabili in merito all'uso razionale dell'energia

elettrica e dei gas da inserire nelle offerte commerciali rivolte ad imprese, enti ed associazioni, nel rispetto delle norme di recepimento in Italia della direttiva CEE 96/92 e delle successive ed eventuali ulteriori modifiche e variazioni;

- (vi) lo sviluppo di piani di monitoraggio e manutenzione del processo produttivo, degli impianti a ciò dedicati nell'ambito della gestione ottimale delle fonti energetiche e di servizi di assistenza tecnica per l'ottimizzazione dei flussi attraverso l'elaborazione dei dati di volumi di produzione, curva dei consumi e caratteristiche tecniche di fornitura;
- (vii) il servizio di controllo dei costi con riferimento ai processi di risparmio energetico e di adeguamento alle normative su sicurezza e ambiente;
- (viii) i servizi di video-ispezione, pulizia e sanificazione degli impianti di climatizzazione a mezzo di apposita attrezzatura robotizzata ad alto contenuto tecnologico;
- (ix) i servizi di pulizia, bonifica e sanificazione, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente;
- (x) i servizi di monitoraggio per microclima e microbiologia dell'aria;
- (xi) l'analisi di fattibilità in merito alla costituzione di consorzi fra imprese, enti ed associazioni finalizzati all'acquisto di energia elettrica, come indicato nel decreto legislativo n. 79/99 del 16 marzo 1999 e successive integrazioni operate dalle deliberazioni dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas, facendo salva la possibilità per la Società di partecipare in essi;
- (xii) la pianificazione, la gestione, l'amministrazione, il coordinamento e l'assistenza alla realizzazione di attività di autoproduzione e di ripartizione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché la promozione di iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico, potendo partecipare a tale scopo anche ad enti, comunque costituiti, aventi per oggetto la realizzazione delle suddette iniziative;
- (xiii) l'attività di *brokeraggio* e/o di grossista consistente nell'acquisto e nella vendita di energia elettrica, gas e servizi di pubblica utilità in genere, secondo quanto ammesso dalle normative vigenti e dalle successive modifiche ed integrazioni;
- (xiv) l'attuazione di un servizio di consulenza alle imprese distributrici di energia elettrica in materia tariffaria, con particolare riguardo alla determinazione delle opzioni tariffarie da proporre alle proprie utenze, potendo utilizzare in proprio o fornire a terzi strumenti di natura informatica e telematica finalizzati allo sviluppo del settore;
- (xv) la raccolta di elementi tecnico economici e l'elaborazione di statistiche e dati necessari per la formulazione di piani di sviluppo in materia di energia elettrica (autoproduzione, fonti rinnovabili, cogenerazione, eccetera) ed ambiente;
- (xvi) la ricerca finalizzata alla predisposizione di piani di ottimizzazione della distribuzione di energia elettrica e gas per ambiti territoriali (comuni, province e regioni);
- (xvii) l'analisi di fattibilità tecnico economica della gestione in "*outsourcing*" dei servizi energetici e/o della realizzazione, della gestione operativa e della manutenzione di impianti di cogenerazione;
- (xviii) le valutazioni delle riduzioni d'impatto ambientale e le relative esecuzioni di interventi di bonifica;
- (xix) la predisposizione ed attuazione di corsi e programmi di formazione per il personale,

a tutti i livelli, con l'approntamento del relativo materiale didattico anche audiovisivo e multimediale.

(xx) la fornitura di combustibili liquidi e gassosi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio od altri terzi. La società potrà assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc., aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio. Le operazioni di carattere finanziario non potranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno avere carattere non prevalente.

4.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti, delle attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e qualsiasi altra attività oggetto di riserva di legge.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE – AZIONI – CONFERIMENTI – RECESSO**

##### **Articolo 5**

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 1.263.651,50 ed è diviso in n. 10.405.686 azioni, di cui n. 10.314.014 Azioni Ordinarie e n. 91.672 Azioni Performanti, senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L'Assemblea del 21 novembre 2013 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 143.950,00, mediante emissione di massime numero 1.439.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Zephyro S.p.A.", in conformità al relativo Regolamento.
- 5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

##### **Articolo 6**

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali (ove in circolazione), le Azioni Performanti, le Azioni Riscattabili (ove in circolazione) e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

6.3 Le Azioni Performanti sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di conversione in Azioni Ordinarie ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Statuto;
- (b) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società delibera la distribuzione;
- (c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
- (d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Performante si ottenga in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale:
  - (i) nella misura di n. 40.000 Azioni Performanti (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante ed entro 7 (sette) giorni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
  - (ii) nella ulteriore misura pari a 1/3 del loro ammontare originario (la “**Seconda Tranche**”), nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra il 25° (venticinquesimo) mese e il 36° (trentaseiesimo) mese successivo all'efficacia della Fusione (il “**Secondo Periodo di Conversione**”), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie sull'AIM sia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, maggiore o uguale a Euro 13,50;
  - (iii) nella ulteriore misura pari a 1/3 del loro ammontare originario (la “**Terza Tranche**”), nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra il 37° (trentasettesimo) mese e il 48° (quarantottesimo) mese successivo all'efficacia della Fusione (il “**Terzo Periodo di Conversione**”), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie sull'AIM sia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, maggiore o uguale a Euro 15,00;

fermo restando che in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 12,00, di Euro 13,50 e di Euro 15,00 di cui al presente punto (e) saranno conseguentemente rettificati secondo il “coefficiente K” comunicato da Borsa Italiana S.p.A.;

- (e) decorso:
  - (i) il Primo Periodo di Conversione, senza che la Prima Tranche di Azioni Performanti sia stata convertita ai sensi della fattispecie di cui al precedente punto (d)(i), si otterrà in conversione alla data di scadenza del Primo Periodo di Conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale;
  - (ii) il Secondo Periodo di Conversione, senza che la Seconda Tranche di Azioni Performanti sia stata convertita ai sensi della fattispecie di cui al precedente punto (d)(ii), si otterrà in conversione alla data di scadenza del Secondo Periodo di Conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale;
  - (iii) il Terzo Periodo di Conversione senza che la Terza Tranche di Azioni Performanti sia stata convertita ai sensi della fattispecie di cui al precedente

punto (d)(iii), si otterrà in conversione alla data di scadenza del Terzo Periodo di Conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Performanti in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Performanti ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune;

- (f) il rapporto di conversione di ciascuna Azione Performante in Azioni Ordinarie potrà essere soggetto a rettifica in caso di operazioni sul capitale e/o di operazioni straordinarie ove richiesto dalle, e secondo le, metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

6.4 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Riscattabili (ove in circolazione) attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

Le Azioni Riscattabili sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di esercizio del riscatto da parte della Società o, alternativamente, fino alla data della conversione in Azioni Ordinarie;
- (b) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società delibera la distribuzione;
- (c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
- (d) nel caso del mancato verificarsi delle condizioni previste per il riscatto integrale delle stesse – come verificato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della successiva lettera (g) – sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nei termini e in base alla tempistica indicata alla successiva lettera (n).

Per ogni Azione Riscattabile si otterrà in conversione n. 1 (una) azione ordinaria, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari;

- (e) saranno necessariamente riscattate dalla Società, ai seguenti termini e condizioni e previa verifica delle stesse:
  - (i) ove la Società, nel corso del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (il “**Primo Periodo**”), realizzi un utile netto, (“**Utile del Primo Periodo**”) inferiore a Euro 4.049.578,00 (la “**Prima Soglia**”), allora la stessa riscatterà un numero di Azioni Riscattabili (il “**Primo Numero di Azioni**”), arrotondato al numero intero inferiore, pari ad un terzo del loro ammontare complessivo, corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile;

- (ii) ove la Società, nel corso del Primo Periodo realizzi un Utile del Primo Periodo compreso fra Euro 4.049.578,00 ed Euro 4.805.546,00 (la “**Seconda Soglia**”), allora la stessa riscatterà un numero di Azioni Riscattabili (il “**Secondo Numero di Azioni**”), arrotondato al numero intero inferiore, pari al risultato della applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{1}{3} \text{ numero Azioni Riscattabili}\right) \times \left\{1 - \left[\frac{\text{Utile del Primo Periodo} - 4.049.578}{755.968}\right]\right\},$$

corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile;

- (iii) ove la Società realizzi un Utile del Primo Periodo superiore ad Euro 4.805.546,00, allora la stessa non potrà riscattare alcuna Azione Riscattabile.

- (iv) ove la Società, nel corso del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 (il “**Secondo Periodo**”), realizzi un utile netto (“**Utile del Secondo Periodo**”) inferiore ad Euro 4.495.434,00 (la “**Seconda Soglia**”), allora la stessa riscatterà un numero di Azioni Riscattabili (il “**Secondo Numero di Azioni**”) pari ad un terzo del loro ammontare complessivo originario, corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile;

- (v) ove la Società, nel corso del Secondo Periodo realizzi un Utile del Secondo Periodo compreso fra Euro 4.495.434,00 ed Euro 5.334.634,00 (la “**Seconda Soglia**”), allora la stessa riscatterà un numero di Azioni Riscattabili (il “**Secondo Numero di Azioni**”) pari al risultato della applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{1}{3} \text{ numero Azioni Riscattabili}\right) \times \left\{1 - \left[\frac{\text{Utile del Secondo Periodo} - 4.495.434,00}{839.200,00}\right]\right\}.$$

corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile;

- (vi) ove la Società realizzi un Utile del Secondo Periodo superiore a Euro 5.334.634,00, allora la stessa non potrà riscattare alcuna Azione Riscattabile.

- (vii) ove la Società, nel corso del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 (il “**Terzo Periodo**”), realizzi un utile netto (“**Utile del Terzo Periodo**”) inferiore ad Euro 5.274.935,00 (“**Terza Soglia**”), allora la stessa riscatterà un numero di Azioni Riscattabili (il “**Terzo Numero di Azioni**”), arrotondato al numero intero inferiore, pari ad un terzo del loro ammontare complessivo originario, corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile;

- (viii) ove la Società, nel corso del Terzo Periodo realizzi un Utile del Terzo Periodo compreso fra Euro 5.274.935,00 ed Euro 6.259.650,00 (la “**Terza Soglia**”), la stessa riscatterà un numero di Azioni Riscattabili (il “**Terzo Numero di Azioni**”) pari al risultato della applicazione della seguente formula

$$\left(\frac{1}{3} \text{ numero Azioni Riscattabili}\right) \times \left\{1 - \left[\frac{\text{Utile del Terzo Periodo} - 5.274.935,00}{984.715,00}\right]\right\}.$$

corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile;

- (ix) ove la Società realizzi un Utile del Terzo Periodo superiore ad Euro 6.259.650,00, allora la stessa non potrà riscattare alcuna Azione Riscattabile.
- (f) il riscatto avverrà con acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla Società medesima e solo in presenza dei presupposti anche di ordine procedimentale e nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile; anche a ragione della previsione relativa all’intrasferibilità delle Azioni Riscattabili di cui al precedente punto (a), è previsto che le Azioni Riscattabili in esito all’Operazione Rilevante appartengano ad un solo socio; tuttavia, qualora le stesse non appartenessero ad un unico soggetto, il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio del riscatto, adotterà modalità tali da garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra gli azionisti che le possedessero;
- (g) il riscatto delle Azioni Riscattabili è necessariamente esercitato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del Consigliere di amministrazione indipendente, previa verifica dell’avveramento delle condizioni per il riscatto e pertanto previa determinazione: (i) dell’Utile del Primo Periodo o dell’Utile del Secondo Periodo o dell’Utile del Terzo Periodo; (ii) del Primo Numero di Azioni o del Secondo Numero di Azioni o del Terzo Numero di Azioni; e (iii) del valore di liquidazione delle Azioni Riscattabili determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile;
- (h) l’esercizio del riscatto sarà comunicato al titolare delle Azioni Riscattabili riscattate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al domicilio risultante dal libro dei soci (la “**Comunicazione di Riscatto**”), con indicazione, a seconda del caso:
- (i) del valore dell’Utile del Primo Periodo o dell’Utile del Secondo Periodo o dell’Utile del Terzo Periodo;
- (ii) del Primo Numero di Azioni o del Secondo Numero di Azioni o del Terzo Numero di Azioni;
- (iii) del valore di liquidazione delle Azioni Riscattabili determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile e conseguentemente del prezzo complessivo (pari al valore di liquidazione moltiplicato per il numero di Azioni Riscattabili per il quale sia stato esercitato il recesso) corrisposto per l’acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate da parte della Società;

- (i) alla comunicazione di cui alla precedente lettera (h) dovrà essere inoltre necessariamente allegata la documentazione utilizzata ai fini della determinazione attestante il valore di liquidazione delle azioni oggetto del riscatto;
- (j) il socio riscattando ha la possibilità di contestare il valore di liquidazione contenuto nella Comunicazione di Riscatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile;
- (k) al termine del Primo Periodo si convertirà automaticamente in azioni ordinarie, un numero pari ad un terzo delle Azioni Riscattabili, detratto il numero di Azioni Riscattabili riscattate dalla Società ai sensi di quanto previsto alle precedenti lettere (e)(i) ed (e)(ii);
- (l) al termine del Secondo Periodo si convertirà automaticamente in azioni ordinarie, un numero pari ad un terzo delle Azioni Riscattabili originarie, detratto il numero di Azioni Riscattabili riscattate dalla Società ai sensi di quanto previsto alle precedenti lettere (e)(iv) ed (e)(v);
- (m) al termine del Terzo Periodo si convertirà automaticamente in azioni ordinarie, un numero pari ad un terzo delle Azioni Riscattabili originarie, detratto il numero di Azioni Riscattabili riscattate dalla Società ai sensi di quanto previsto alle precedenti lettere (e)(vii) ed (e)(viii);
- (n) tutte le Azioni Riscattabili (ove non precedentemente riscattate o convertite ai sensi di quanto indicato ai sensi del presente articolo) si convertiranno in Azioni Ordinarie, qualora si verifichi la fattispecie richiesta per la conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 6.3, paragrafo (e)(ii)(B) del presente Statuto. In tal caso, per ogni Azione Riscattabile si otterrà in conversione n. 1 (una) azione ordinaria, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

## **Articolo 7**

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

## **Articolo 8**

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.
- 8.3 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

## **TITOLO IV**

### **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE**

#### **Articolo 9**

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*'. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o

per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana.

- 9.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### **Articolo 10**

- 10.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.
- 10.2 L'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alla soglia del capitale sociale ordinario come stabilita ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. La comunicazione è dovuta anche per le successive variazioni della Partecipazione Significativa pari almeno all'1% del capitale sociale.
- 10.3 La comunicazione è effettuata secondo i termini e i criteri previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, inviando al Consiglio di Amministrazione una comunicazione scritta in cui siano indicati i dati identificativi dell'azionista dichiarante, la partecipazione da questi detenuta prima e a seguito dell'operazione che ha comportato l'obbligo di comunicazione, il motivo per il quale si effettua la comunicazione (dichiarazione iniziale o variazione successiva), il tipo e la data dell'operazione che ha determinato l'obbligo di comunicazione.
- 10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

### **TITOLO V**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 11**

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.
- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

- 11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 11.5 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali (ove in circolazione), fermo restando che le delibere delle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali devono essere adottate, in qualunque convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale rappresentato dalle Azioni Speciali, sempre che non ostino impedimenti di legge.

#### **Articolo 12**

- 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

#### **Articolo 13**

- 13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 14**

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

#### **Articolo 15**

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.
- 15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

### **TITOLO VI**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 16**

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di

7 (sette) a un massimo di 9 (nove) amministratori, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'“**Amministratore Indipendente**”).

- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 In aggiunta ai casi previsti dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica dalla carica, in quest'ultimo caso senza diritto ad alcun risarcimento o indennizzo, il verificarsi, con riferimento ad alcuno degli Amministratori, di una delle seguenti ipotesi in relazione ai reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come di tempo in tempo vigente: (a) la presentazione, da parte dell'Amministratore, della richiesta di emissione della sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, indipendentemente dall'eventuale apposizione del consenso da parte del Pubblico Ministero, ovvero la presentazione della suddetta richiesta da parte del Pubblico Ministero, qualora l'Amministratore presti il consenso; o (b) la presentazione di una richiesta (in qualsiasi modo formulata) di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale; o (c) l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato ai sensi degli artt. 453 e seguenti del codice di procedura penale; o (d) la richiesta di emissione del decreto penale ai sensi degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale; o (e) la citazione a giudizio direttissimo ovvero l'instaurazione del suddetto procedimento con le altre modalità previste ai sensi degli artt. 449 e seguenti del codice di procedura penale; o (f) l'emissione di una sentenza o un decreto di condanna anche non definitivi ovvero di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale. Tuttavia, non costituiranno causa di ineleggibilità le fattispecie che precedono qualora il relativo procedimento sia stato definito con archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di assoluzione o di proscioglimento passata in giudicato. Nell'ipotesi in cui fosse emesso, nei confronti di alcuno degli Amministratori, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale ovvero il decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 del codice di procedura penale, l'Assemblea potrà revocare per giusta causa l'Amministratore destinatario di uno dei precedenti decreti, senza che a quest'ultimo sia dovuto alcun risarcimento o indennizzo. L'Assemblea potrà procedere alla revoca dell'Amministratore senza alcun limite temporale rispetto alla data di emissione, alternativamente, del decreto che dispone il giudizio ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio e dunque in qualsiasi momento nel corso della fase di dibattimento.
- 16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

## **Articolo 17**

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

## **Articolo 18**

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 19**

- 19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

## **Articolo 20**

- 20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 21**

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
- 21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

## **Articolo 22**

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

- 22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

### **Articolo 23**

- 23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- 23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

### **Articolo 24**

- 24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 25**

- 25.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica dalla carica, in quest'ultimo caso senza diritto ad alcun risarcimento o indennizzo, il verificarsi, con riferimento ad alcuno dei sindaci, di una delle seguenti ipotesi in relazione ai reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come successivamente modificato e integrato: (a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 del codice di procedura penale; o (b) la presentazione, da parte del sindaco, della richiesta di emissione della sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, indipendentemente dall'eventuale apposizione del consenso da parte del Pubblico Ministero, ovvero in caso di presentazione della suddetta richiesta da parte del Pubblico Ministero, qualora il sindaco presti il consenso; o (c) la presentazione di una richiesta (in qualsiasi modo formulata) di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale; o (d) l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato ai sensi degli artt. 453 e seguenti del codice di procedura penale; o (e) la richiesta di emissione del decreto penale ai sensi degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura

penale; o (f) la citazione a giudizio direttissimo ovvero l'instaurazione del suddetto procedimento con le altre modalità previste ai sensi degli artt. 449 e seguenti del codice di procedura penale; o (g) l'emissione di una sentenza o un decreto di condanna anche non definitivi ovvero di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale. Tuttavia, non costituiranno causa di ineleggibilità le fattispecie che precedono qualora il relativo procedimento sia stato definito con archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di assoluzione o di proscioglimento passata in giudicato.

- 25.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 26**

- 26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

### **TITOLO VIII**

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 27**

- 27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 27.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 28**

- 28.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, sono destinati ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva.

### **TITOLO IX**

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 29**

- 29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
- 29.2 Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:

- (a) *in primis*, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, Azioni Performanti e Azioni Riscattabili fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari ad Euro 10,00 (dieci/00);
- (b) per il residuo, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari ad Euro 10,00 (dieci/00); e
- (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

**Articolo 30**

30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

F.to Domenico Catanese